



ESAME ABBINATO

- Proposta di Legge n.380/9^ di iniziativa del Consigliere G. NUCERA recante: " Interventi per il potenziamento del turismo religioso e la valorizzazione della rete dei santuari calabresi consacrati alla devozione mariana "
- Proposta di Legge n.388/9^ di iniziativa dei Consiglieri A. SCALZO,G. CHIAPPETTA,M. MAGNO recante: " Valorizzazione del sistema dei Santuari Mariani"

Raffronto tra i testi delle proposte di legge

Legenda:

- In grassetto sono riportati gli elementi di differenza tra le proposte di legge esaminate

<p>Proposta di Legge n.380/9[^] di iniziativa del Consigliere G. NUCERA recante: " Interventi per il potenziamento del turismo religioso e la valorizzazione della rete dei santuari calabresi consacrati alla devozione mariana "</p>	<p>Proposta di Legge n.388/9[^] di iniziativa dei Consiglieri A. SCALZO,G. CHIAPPETTA,M. MAGNO recante: " Valorizzazione del sistema dei Santuari Mariani "</p>
<p>Articolo 1 Finalità</p> <p>1. La Regione Calabria, in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, e -applicando il principio di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, riconosce l'alto valore dei percorsi turistici di carattere religioso tradizionalmente radicati nel territorio.</p> <p>2. La presente legge persegue l'obiettivo di potenziare gli itinerari che costituiscono espressione autentica e peculiare della cultura regionale e strumento valido a promuovere crescita e sviluppo socio — economico, oltre che occasione per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, rappresentato dai santuari della tradizione religiosa calabrese.</p> <p>3. Per raggiungere l'obiettivo di cui al comma 2 sono programmati annualmente interventi ed iniziative per la diffusione dei flussi turistici orientati verso i Santuari Mariani ubicati nel territorio regionale, in ragione della rilevanza assunta a livello nazionale ed internazionale dai relativi circuiti, identificabili quale bene culturale immateriale da tutelare e consolidare nel tempo.</p>	<p>Articolo 1 Obiettivi</p> <p>1. La Regione Calabria</p> <p>riconosce l'inestimabile valore dei percorsi turistici religiosi tradizionalmente radicati nel territorio.</p> <p>2. Nell'ottica di una più completa valorizzazione del patrimonio storico e artistico, la presente legge si pone l'obiettivo di fortificare gli itinerari che costituiscono espressione autentica e peculiare della cultura religiosa rappresentato dai santuari della tradizione religiosa calabrese.</p> <p>3. E' prevista la programmazione di progetti e proposte a favore del turismo orientato verso i santuari Mariani siti nel territorio della Regione Calabria.</p>
<p>Articolo 2 Coinvolgimento delle rappresentanze regionali presso l'Unione Europea</p> <p>1. La Regione Calabria svolge, attraverso i propri organismi operanti nelle</p>	<p>Articolo 2 Coinvolgimento delle rappresentanze regionali presso l'Unione Europea</p> <p>1. La Regione Calabria svolge, attraverso i propri organismi operanti nelle</p>

<p>sedi comunitarie, azioni dirette ad ottenere l'inserimento dei percorsi turistici Mariani in territorio calabrese tra gli itinerari culturali europei riconosciuti dalla competente Agenzia del Consiglio d'Europa, ai sensi della risoluzione del Comitato dei Ministri dell'Unione Europea n. 52 dell'08.12.2010.</p> <p>2. Le azioni di cui al presente articolo sono intraprese dopo aver attuato efficacemente ogni possibile estensione dei percorsi calabresi, attraverso il loro collegamento con importanti luoghi di irradiazione del culto mariano ubicati in altri Stati membri dell'Unione Europea.</p>	<p>sedi comunitarie, azioni dirette ad ottenere l'inserimento dei percorsi turistici Mariani in territorio calabrese tra gli itinerari culturali europei riconosciuti dalla competente Agenzia del Consiglio d'Europa, ai sensi della risoluzione del Comitato dei Ministri dell'Unione Europea n. 52 dell'08.12.2010.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 Sostegno finanziario</p> <p>1. La Regione Calabria sostiene ed agevola, attraverso provvidenze economiche, le attività degli Enti Locali, legalmente costituiti in forma consociativa, che operano per realizzare le finalità della presente legge, attraverso azioni connesse e coordinate, che si avvalgono di un efficace ed efficiente collegamento in rete delle mete di pellegrinaggio di maggiore rilevanza legate alla devozione mariana.</p> <p>2. Le risorse stanziare nei Piani annuali regionali, di cui all'articolo 7, sono ripartite, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale in conformità alla presente legge, tra i soggetti muniti di riconoscimento ufficiale ai sensi del seguente articolo 4.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3 Sostegno finanziario</p> <p>1. La Regione Calabria sostiene e supporta le iniziative degli Enti Locali, anche costituiti in forma consociativa, tendenti a realizzare le finalità della presente legge, attraverso attività collegate alle mete di pellegrinaggio di spiccata rilevanza legate alla devozione mariana.</p> <p>2. La Giunta Regionale ripartisce le somme stanziare nei Piani annuali regionali, di cui all'articolo 7, tra i soggetti riconosciuti ai sensi di quanto disposto dalla presente legge.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4 Riconoscimento</p> <p>1. Con deliberazione della Giunta Regionale vengono individuati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti dotati dei requisiti che consentono di essere destinatari degli interventi e delle iniziative di cui al Piano annuale e beneficiari delle risorse specificamente finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 Riconoscimento</p> <p>1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta Regionale, vengono individuati i criteri di scelta dei requisiti che dovranno essere posseduti dai soggetti destinatari delle iniziative e degli interventi di cui al Piano annuale e delle relative risorse.</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 5 Borse di studio</p> <p>1. Sulla base di apposito procedimento selettivo, svolto dall'Assessorato alla Cultura, Istruzione e Ricerca, sono conferite borse di studio annuali a favore di studenti residenti nei Comuni sede di santuari mariani e già destinatari del riconoscimento di cui all'articolo precedente.</p> <p>2. Per partecipare alla procedura selettiva, articolata in fasce di età, i partecipanti elaborano uno studio originale su tematiche concernenti il patrimonio storico ed artistico dei santuari e dei luoghi di culto ubicati nel territorio regionale, nonché i processi di integrazione europea nel settore del turismo religioso.</p> <p>3. Le Amministrazioni Comunali possono intraprendere iniziative analoghe a quella descritta nei commi 1 e 2, riservando la partecipazione agli alunni dei plessi scolastici ubicati nel proprio territorio, e chiedendo il sostegno finanziario per la relativa organizzazione nell'ambito delle progettazioni di cui all'articolo 7.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5 Borse di studio</p> <p>1. Sulla base di apposito bando indetto dall'Assessorato alla Cultura, Istruzione e Ricerca sono conferite borse di studio annuali a favore di studenti</p> <p>che intendono approfondire lo studio e la conoscenza degli itinerari mariani concernenti il patrimonio storico ed artistico dei santuari e dei luoghi di culto ubicati nel territorio regionale, nonché i processi di integrazione europea nel settore del turismo religioso</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6 Destinazione di risorse</p> <p>1. La Regione ripartisce, sulla base dei Piani annuali di cui all'articolo 7, risorse adeguate per la sempre più diffusa conoscenza delle peculiarità riguardanti i luoghi del culto mariano aventi maggiore capacità di attrazione di flussi turistici, esistenti nel territorio regionale, per l'incremento delle presenze di visitatori ed il miglioramento dell'offerta di accoglienza ed ospitalità.</p> <p>2. Gli interventi di natura finanziaria volti a beneficio delle attività dirette ad agevolare e potenziare i flussi turistici verso i Santuari, nonché a rendere</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6 Destinazione di risorse</p> <p>1. La Regione ripartisce, sulla base dei Piani annuali di cui all'articolo 7, risorse adeguate per la sempre più di fusa conoscenza delle peculiarità riguardanti i luoghi del culto mariano aventi maggiore capacità di attrazione di flussi turistici, esistenti nel territorio regionale, per l'incremento delle presenze di visitatori ed il miglioramento dell'offerta di accoglienza ed ospitalità.</p> <p>2. Gli interventi di natura finanziaria volti a beneficio delle attività dirette ad agevolare e potenziare i flussi turistici verso i Santuari, nonché a rendere</p>

<p>più elevati gli standard di qualità dei servizi resi, sono destinati, in via prioritaria, agli organismi di più antica fondazione, che hanno ottenuto il prescritto riconoscimento.</p>	<p>più elevati gli standard di qualità dei servizi resi, sono destinati. in via prioritaria, agli organismi di più antica fondazione, che hanno ottenuto il prescritto riconoscimento.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7 Piani annuali regionali</p> <p>1. La Giunta Regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, approva, entro il mese di giugno di ogni anno, Piani annuali regionali per l'attuazione di iniziative, interventi e programmi di intervento, tesi alla realizzazione degli obiettivi della presente legge, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla Conferenza Episcopale Calabrese e delle esigenze rappresentate dagli Enti Locali, e definisce i criteri da seguire per l'erogazione dei finanziamenti.</p> <p>2. Prima dell'approvazione, il Piano nel suo complesso è presentato alla Conferenza Episcopale Calabrese per l'espressione del parere definitivo.</p> <p>3. Gli Enti Locali, consociatisi almeno cinque anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, che intendono concorrere alla ripartizione dei fondi sulla base del Piano annuale, sono tenuti ad elaborare apposite progettazioni potenzialmente idonee a conseguire le finalità di cui all'articolo 1, ed a trasmetterle all'Assessorato al Turismo entro due mesi dall'approvazione del Piano annuale regionale.</p>	<p style="text-align: center;">7 Piani annuali regionali</p> <p>1. La Giunta Regionale approva, entro il mese di giugno di ogni anno, Piani annuali regionali per l'attuazione di iniziative, interventi e programmi di intervento, tesi alla realizzazione degli obiettivi della presente legge, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla Conferenza Episcopale Calabrese e definisce i criteri da seguire per l'erogazione dei finanziamenti.</p> <p>2. Prima dell'approvazione, il Piano nel suo complesso è presentato alla Conferenza Episcopale Calabrese per l'espressione del parere definitivo.</p> <p>3. Gli Enti Locali, consociatisi almeno cinque anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, che intendono concorrere alla ripartizione dei fondi sulla base del Piano annuale, sono tenuti ad elaborare apposite progettazioni potenzialmente idonee a conseguire le finalità di cui all'articolo 1, ed a trasmetterle all'Assessorato al Turismo entro due mesi dall'approvazione del Piano annuale regionale</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 Progetti degli Enti Locali</p> <p>1. I progetti degli Enti Locali possono riguardare, in coerenza con i Piani di cui all'articolo 7:</p> <p style="margin-left: 40px;">a) la costruzione, il recupero, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture necessarie per favorire ed incentivare la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ubicati nei luoghi sede di santuari mariani;</p> <p style="margin-left: 40px;">b) l'acquisizione di attrezzature indispensabili per l'accoglienza dei</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 Progetti degli Enti Locali</p> <p>1. I progetti degli Enti Locali possono riguardare, in coerenza con i Piani di cui all'articolo 7:</p> <p style="margin-left: 40px;">a) la costruzione, il recupero, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture necessarie per favorire ed incentivare la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ubicati nei luoghi sede di santuari mariani;</p> <p style="margin-left: 40px;">b) l'acquisizione di attrezzature indispensabili per l'accoglienza dei</p>

<p>pellegrini; c) l'installazione di impianti destinati a salvaguardare e ad incrementare la fruibilità dei beni culturali esistenti lungo gli itinerari individuati; d) lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative atte a valorizzare il patrimonio storico, artistico e monumentale e le attività di comunicazione connesse; e) le attività informative attraverso supporti multimediali, funzionali alla diffusione delle conoscenze in tema di percorsi della devozione mariana e beni di rilevanza storico-artistica esistenti lungo tali percorsi.</p>	<p>pellegrini; c) l'installazione di impianti destinati a salvaguardare e ad incrementare la fruibilità dei beni culturali esistenti lungo gli itinerari individuati; d) lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative atte a valorizzare il patrimonio storico, artistico e monumentale e le attività di comunicazione connesse; e) le attività informative attraverso supporti multimediali, funzionali alla diffusione delle conoscenze in tema di percorsi della devozione mariana e beni di rilevanza storico-artistica esistenti lungo tali percorsi.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9 Valutazione dei progetti degli Enti Locali</p> <p>1. L'esame dei progetti presentati dagli Enti Locali, ai sensi degli articoli 7 ed 8, è affidato ad una Commissione di Valutazione, costituita da esperti di comprovata competenza nel settore, nominata dal Presidente della Giunta .</p> <p>2. I lavori della Commissione si articolano nelle due fasi dell'ammissibilità formale e della valutazione di merito.</p> <p>3. La Commissione non procede alla valutazione di merito in caso di esito negativo della verifica dei requisiti di ammissibilità.</p> <p>4. Tra i requisiti obbligatori figura il riconoscimento disposto a norma del precedente articolo 4.</p> <p>5. Sulla base dei punteggi attribuiti, in ragione dei criteri dettati nel Piano Annuale, viene redatta dalla Commissione e trasmessa all'organo competente per l'approvazione apposita graduatoria, ai fini dell'ammissione a finanziamento dei progetti.</p> <p>6. L'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento viene effettuata con deliberazione della Giunta Regionale</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9 Valutazione dei progetti degli Enti Locali</p> <p>1. L'esame dei progetti presentati dagli Enti Locali, ai sensi degli articoli 7 ed 8, è affidato ad una Commissione di Valutazione, costituita da personale interno, appartenente alla Regione Calabria, nominata dal Presidente della Giunta.</p> <p>2. I lavori della Commissione si articolano nelle due fasi dell'ammissibilità formale e della valutazione di merito.</p> <p>3. Tra i requisiti obbligatori figura il riconoscimento disposto a norma del precedente articolo 4.</p> <p>4. Sulla base dei punteggi attribuiti, in ragione dei criteri dettati nel Piano Annuale, viene redatta dalla Commissione e trasmessa all'organo competente per l'approvazione apposita graduatoria, ai fini dell'ammissione a finanziamento dei progetti.</p> <p>5. L'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento viene effettuata con deliberazione della Giunta Regionale</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 10 Norma finanziaria</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 Norma finanziaria</p>

<p>1. Per gli interventi derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa di Euro 200.000,00 con allocazione all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.</p> <p>2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 5.02.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012.</p> <p>3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della L.R. n. 8/2002.</p> <p>4. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente lo stesso esercizio.</p>	<p>1. Per gli interventi derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa di Euro 200.000,00 con allocazione all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, (Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente) il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.</p> <p>2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della L.R. n. 8/2002.</p> <p>3. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente lo stesso esercizio.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11 Entrata in vigore</p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11 Entrata in vigore</p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p>